



Policy sulla regolamentazione dei rapporti delle Banche e Società del Gruppo BPER con gli operatori della Difesa e le imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento

(Estratto)

Giugno 2025

Sommario

1	ASPETTI GENERALI.....	3
2	CONTESTO DI RIFERIMENTO E OGGETTO DELLA POLICY.....	3

1 Aspetti Generali

La presente Policy disciplina i rapporti intercorrenti tra le Società del Gruppo BPER con gli operatori della Difesa e le imprese coinvolte nella produzione e commercio di materiali di armamento e delle forniture militari. La Policy è approvata dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo.

2 Contesto di riferimento e oggetto della Policy

Il Consiglio di amministrazione di BPER Banca ha deciso, con valenza di Gruppo, di disciplinare la relazione con le imprese coinvolte nel settore degli armamenti e delle forniture militari. La presente Policy risulta coerente con i principi di riferimento enunciati nel Codice Etico della Capogruppo e ne costituisce una naturale evoluzione.

Il Gruppo BPER ha definito un preciso quadro di regole da seguire per l'approvazione o meno di eventuali finanziamenti al settore. Le Società del Gruppo, in riferimento alla Legge n. 185/90¹ non intendono applicare una regola indifferenziata di limitazione dell'operatività all'intero settore della produzione di armamenti, mentre, con riferimento alla Legge n. 220/21², non sono previste ulteriori limitazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Non è in ogni caso consentito:

1. Implementare ogni tipo di attività bancaria o di finanziamento connessa con la produzione o la commercializzazione di armi controverse o bandite da trattati internazionali e, in particolare, armi nucleari, biologiche e chimiche, bombe a grappolo e a frammentazione, armi contenenti uranio impoverito, mine terrestri antipersona, come previsto dalle normative di riferimento (Legge n. 185/90 e Legge n. 220/21).
2. Effettuare operazioni a favore di controparti di Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte dell'Unione Europea, dell'ONU, o i cui governi siano responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani accertate dall'Unione Europea, dall'ONU o dal Consiglio d'Europa. Le informazioni inerenti a tali Paesi sono disponibili tramite i riferimenti contenuti nella relazione annuale del Consiglio dei Ministri sulla Legge n. 185/90 (disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su quello del Ministero degli Affari Esteri – UAMA).

Nessuna preclusione riguarda gli Stati della UE e i membri della NATO.

Le operazioni riguardanti Paesi non appartenenti a UE e Nato, ma con i quali sono in essere accordi internazionali bilaterali nel settore della difesa, armamenti e sicurezza, sono consentite previo un iter di valutazione rafforzata.

Il Gruppo BPER si riserva la facoltà di escludere di propria iniziativa eventuali Paesi qualora venga a conoscenza di fatti e circostanze conclamate che attestino gravi violazioni dei diritti umani e l'eventuale esposizione delle Banche e Società del Gruppo a rischi reputazionali; ciò anche nelle more di una decisione degli organismi internazionali preposti alla disciplina dei rapporti tra gli Stati. Come previsto nella normativa interna di dettaglio, le Imprese che intrattengono rapporti con le Società del Gruppo sono tenute a rilasciare le informazioni sulle proprie attività a mezzo di autocertificazione. I clienti che operano nel settore dei materiali e dei sistemi di armamento sono individuati ed evidenziati nel sistema informativo del Gruppo bancario per consentirne il riconoscimento a tutte le funzioni interessate.

Le Società del Gruppo consultano inoltre, come previsto dalla Legge n. 220/21, gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo e monitorano attentamente ulteriori fonti informative al fine di adottare ogni opportuna e tempestiva valutazione e misura.

¹ Legge n. 185/90 (Legge 9 luglio 1990 n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e seguenti modifiche).

² Legge n. 220/21 (Legge 9 dicembre 2021 n. 220 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo") e Istruzioni di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo (Luglio 2024).